

Illegittimo il giudizio negativo di compatibilità ambientale per un progetto di Parco eolico

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 28 aprile 2023, n. 683 - Ciliberti, pres.; Ieva, est. - Inergia S.p.A. (avv. Sticchi Damiani) c. Presidenza del Consiglio dei Ministri ed a. (Avv. distr. Stato) ed a.

Ambiente - Giudizio negativo di compatibilità ambientale per un progetto di Parco eolico - Illegittimità.

(*Omissis*)

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato come previsto in rito, la società istante impugnava la deliberazione adottata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, il decreto n. 220 del 1° giugno 2022 del Ministro della transizione ecologica “*Giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto del Parco eolico di potenza paria 42 MW denominato “Ponticello” nei comuni di Orta Nova e Stornarella (FG) [...]*” (comunicato in data 8.6.2022), nonché gli altri atti propedeutici e connessi alla realizzazione del detto “parco eolico”.

In fatto, va premesso che il progetto per la produzione di energia da fonte rinnovabile – costituito da n. 10 aerogeneratori della potenza complessiva di 42 MW, nel territorio comunale di Orta Nova (FG) e Stornarella (FG), nella provincia di Foggia, su una superficie di circa 450 ettari – proposto in realizzazione dalla società ricorrente venisse giudicato positivamente dal Ministero per l’ambiente (successivamente detto “Ministero per la Transizione ecologica”) e dalla Commissione tecnica VIA e VAS, che emanava parere positivo (con talune prescrizioni), ma negativamente dal Ministero per i beni e le attività culturali (successivamente denominato “Ministero della Cultura”).

Stante il conflitto determinatosi tra il Ministero per i beni e le attività culturali e la Commissione tecnica VAS-VIA presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, quest’ultimo, con apposita nota, ha attivato la procedura prevista dall’art. 5, comma 2, lett. *c-bis*, della legge 23 agosto 1988 n. 400 e deferito la valutazione di impatto ambientale dell’impianto al Consiglio dei Ministri, il quale ha deliberato di “*fare propria la posizione del Ministero della Cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico Ponticello [...]*” per le motivazioni discorsive ivi riportate.

Indi, il Ministero della transizione ecologica – notiziato della decisione della PCM – con decreto trasmesso alla società, si è limitato a formulare giudizio negativo di compatibilità ambientale, ai sensi e agli effetti della predetta delibera del Consiglio dei Ministri.

Parimenti in senso negativo, per quanto di competenza, si era espressa la Regione Puglia, deducendo il contrasto dell’impianto con le direttrici informative del proprio P.P.T.R. di tutela paesaggistica.

In diritto, parte ricorrente deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss del d.lgs. n. 152/2006, la violazione e falsa applicazione della l.r. n. 11/2011, la violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 400/1988, la violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3 e 14-*bis* e seguenti della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, l’illogicità e irragionevolezza dell’azione amministrativa, la violazione degli artt. 3 e 97 Cost., la violazione del principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili, la violazione della dir. 2011/92/CE, la violazione della direttiva 2009/28/CE, l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, l’eccesso di potere per disparità di trattamento, il travisamento dei fatti rilevanti

La censura veniva invero articolata in più profili distintamente rubricati, taluni ridondanti.

2.- Si costituivano le intime Regione Puglia e Amministrazioni statali, a mezzo della difesa erariale, con produzione dei documenti pertinenti.

3.- Alla fissata camera di consiglio, veniva rigettata la domanda cautelare per assenza di *periculum* di danno grave e irreparabile.

4.- Con successivi motivi aggiunti veniva gravato il decreto della Regione Puglia, sez. transizione energetica, che, preso atto dell’esito negativo della V.I.A., determinava la conclusione negativa del procedimento di autorizzazione unica, ai sensi del d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387 recante: “*Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità*”, senza indire la prevista conferenza dei servizi per l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, pareri, autorizzazioni e nulla osta.

Venivano sostanzialmente riproposte censure analoghe al ricorso principale.

5.- Alla fissata udienza pubblica, dopo breve discussione, la causa veniva introitata in decisione.

6.- Il ricorso è fondato.

Esigenze di economia processuale impongono di delibare i punti delle impugnative proposte che assumono carattere dirimente. Segnatamente sono fondati i punti contrassegnati con il n. 2 relativo alla concreta mancata ponderazione dei



diversi interessi pubblici e il n. 5 concernente l'assenza di reali profili ostativi alla realizzazione del progetto. Più specificamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato il provvedimento negativo di VIA, sulla base del solo parere del Ministero della Cultura, obliterando del tutto il parere positivo alla realizzazione del Progetto espresso invece dal preposto Comitato tecnico VAS-VIA insediato presso il Ministero della transizione ecologica, quest'ultimo dicastero portatore dell'interesse primario.

Viepiù senza che risultino vincoli specifici paesaggistici o altri fattori ambientali ostativi.

Secondo il parere del Comitato tecnico VIA, il progetto dell'impianto ricade al di fuori delle c.d. "aree non idonee" per come individuate dalla Regione Puglia (all'interno del proprio Piano energetico ambientale), l'analisi degli strumenti urbanistici interessati dall'intervento progettuale non evidenzia alcuna incompatibilità tra l'intervento e i piani vigenti, la disposizione degli aerogeneratori è stata ritenuta idonea. Inoltre, il parco eolico appare compatibile con le prescrizioni in materia geologica, l'utilizzo del suolo, il regime idrogeologico, le emissioni in atmosfera, il clima acustico, i campi magnetici e rispetta quanto previsto dalla Linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010 in merito alle misure di mitigazione e alle distanze minime di ciascun aerogeneratore, rispetto alle strade provinciali esistenti, tal da scongiurare il c.d. effetto selva.

Dai rilievi del Ministero per i beni e le attività culturali (nota del 17 novembre 2020 prot. n. 33497) non si evidenzia alcun reale fattore ostativo alla realizzazione dell'intervento, per quanto questi si dilunghino in modo discorsivo sulla descrizione dell'intervento, sugli obiettivi (astratti) del PPTR Puglia e sulle potenziali aree di rilievo archeologico (essenzialmente tracce di "villaggi neolitici") presenti *in loco* e su una possibile interferenza con un "antico tratturo" tutelato da vincolo (non *in toto* ostativo), che potrebbe essere interessato dal passaggio di un cavo, il cui posizionamento è però, come da progetto, mitigato da opportune cautele.

Né pare pertinente il rilievo, pure rappresentato, secondo il quale nella stessa zona e in zone viciniori sarebbero presenti altri impianti eolici, tal da determinare una alquanto eccessiva concentrazione di aerogeneratori di energia eolica, anche rispetto alla percentuale di produzione di energia eolica, che vedrebbe la provincia di Foggia collocata tra le prime in Italia.

Vero è, al contrario, che una simile percentuale *ex se* non dice nulla, se non contestualizzata, rispetto alla circostanza notoria che, da un lato, annovera la provincia di Foggia come seconda in Italia per estensione territoriale e, dall'altro lato, secondo cui gli impianti di energia rinnovabile da fonte eolica possono essere proficuamente collocati nelle zone esposte a venti dominanti idonei ad assicurare la sufficiente continuità di funzionamento di simili impianti.

In attuazione dell'art. 12, comma 10, d.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387, sono state emanate con D.M. 10 settembre 2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili". In base al punto 1.2 del D.M. citato: "Le sole Regioni [...] possono porre limitazioni e divieti in atti di tipo programmatico o pianificatorio per l'installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati a fonti rinnovabili ed esclusivamente nell'ambito e con le modalità di cui al paragrafo 17".

L'allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del citato D.M. stabilisce che: "L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica [...] sulla base dei seguenti principi e criteri: a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito; [...]; c) [...] le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei; d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. [...]"

Orbene, dal copioso *excursus* narrativo del diniego formulato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e dal provvedimento preclusivo adottato dalla Regione non si rinviene alcuna comprova che i siti dov'è progettata la realizzazione dell'impianto in questione rientrino in zone o ambiti censiti come specificamente "aree non idonee" ad ospitare i c.d. "parchi eolici" per la produzione energetica da fonte rinnovabile.

Sul punto, ha rilievo anche l'art. 3 del Regolamento U.E. n. 2577 del 22 dicembre 2022, che istituisce "il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili", secondo cui gli impianti alimentati da fonti rinnovabili assumono "interesse pubblico prevalente" nell'ambito della ponderazione dei vari interessi giuridici nei singoli casi, di guisa che gli atti gravati non appaiono, nel complesso, congruamente motivati, non rintracciandosi alcuna ragione per ritenere sussistenti apprezzabili profili di incompatibilità ambientale o paesaggistica, in assenza di espressi vincoli ostativi.

Ritiene pertanto il Collegio che i provvedimenti di diniego impugnati contrastino con siffatte Linee guida, come da censura posta dalla società ricorrente, e di conseguenza siano illegittimi nella misura in cui precludono la realizzazione del parco eolico, senza una adeguata motivazione. Viepiù stante il parere positivo del preposto istituzionalmente Comitato tecnico VAS e VIA, che ha avuto cura di indicare in ponderate prescrizioni tutte le cautele da adottarsi.

Ergo, i dinieghi gravati risultano privi di adeguato supporto motivazionale, né paiono supportati da idoneo percorso istruttorio, atto a confutare il parere del Comitato VAS-VIA.

7.- In conclusione, per le motivazioni sopra esposte, il ricorso e i motivi aggiunti vanno accolti, con conseguente annullamento degli atti gravati nei limiti dell'interesse. Resta assorbito ogni altra profilo o questione posta dalle impugnative in epigrafe.

8.- Le spese del giudizio per la complessità e peculiarità della materia, anche attesa la prolissità dei gravami, vanno compensate tra tutte le parti. Tuttavia, il contributo unificato va rifiuto, in applicazione dell'art. 13, comma 6-bis.1, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 e va posto in solido a carico dei soccombenti Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della cultura.

(Omissis)

